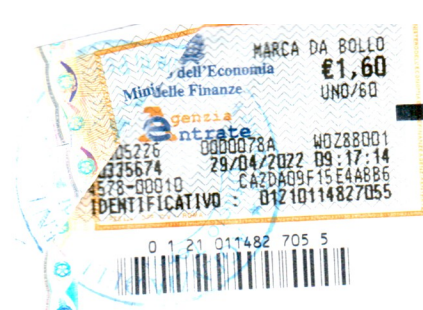




PER REGOLARIZZAZIONE
DELL'IMPOSTA DI BOLLO



ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS"), è costituita l'Associazione Culturale denominata "Alberi di Maggio Ente del Terzo Settore", in breve "Alberi di Maggio ETS", (d'ora innanzi l'Associazione").

L'associazione "Alberi di Maggio" è così denominata traendo ispirazione da uno dei rituali comunitari più antichi della zona di riferimento, la Festa del Maggio, tuttora praticati a Porchia (AP), Marino del Tronto (AP) e fino a pochi anni fa a Garrufo (TE).

L'associazione ha sede legale in via Cesare Battisti 20, Loreto Aprutino (PE). Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive o direzionali, comunque denominate.

L'associazione opera nel territorio italiano, con particolare riferimento alle regioni Marche e Abruzzo.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 - NORMATIVA APPLICABILE

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal codice civile e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa applicabile").

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'Attività dell'Associazione, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

ARTICOLO 3 - FINALITA'

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti. In particolare, l'Associazione si propone di favorire la promozione delle discipline demoetnoantropologiche e della pratica dell'antropologia visuale quale strumento di analisi e documentazione della vita sociale del territorio in cui opera.

L'Associazione opera su base locale, nazionale e internazionale.

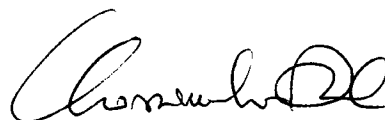
ARTICOLO 4 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

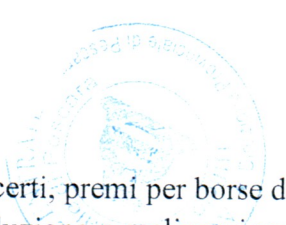
L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale, delle seguenti attività:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post universitaria;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

A titolo esemplificativo, nell'ambito delle attività di interesse generale, l'Associazione potrà svolgere:

- attività di ricerca scientifica nel settore delle discipline demoetnoantropologiche;
- attività di ricerca sul campo dentro le comunità con cui e per cui intende operare;
- attività di raccolta di documenti cartacei, video, audio, e fotografici di interesse demoetnoantropologico nel territorio oggetto di ricerca;
- realizzazione, promozione, incremento, gestione di archivi sonori audiovisivi, fotografici, cartacei (inventariato, catalogazione, digitalizzazione, schedatura, progettazione di strumenti per la consultazione on-line);
- costituzione di una Rete degli Archivi Demoetnoantropologici, che censisca e metta in relazione gli archivi già esistenti (pubblici e privati) nel territorio in cui l'associazione opera, attraverso strumenti cartacei e digitali, al fine di facilitarne l'accesso, la conservazione e di sostenere le attività di enti pubblici o privati impegnati nella raccolta;
- attività editoriali, nella più vasta accezione possibile, nel settore degli studi demoetnoantropologici. In particolare: pubblicazione di documenti sonori, documenti video e fotografici, testi di ricerca, materiale promozionale, multimediali, su supporti diversi (CD, DVD, cartacei, Web); attività editoriali espositive e formative, anche attraverso i mezzi offerti dal web, (forum, blog, spazi internet, siti Web, vetrine virtuali, vendita on-line, pubblicazione su ordine) pubblicazione di bollettini, di atti di convegni, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- produzione e realizzazione di video di documentazione, documentari, film, campagne fotografiche, l'organizzazione di rassegne, seminari, dibattiti, convegni tematici;
- possibilità di costituirsi come ente di formazione regionale e nazionale, al fine di formare docenti di ogni ordine e grado sulle tematiche musicali, teatrali, demoetnoantropologiche, coreutiche, pedagogiche inerenti alle finalità di ricerca dell'associazione;
- ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi e attività culturali su tematiche attinenti alle scienze demoetnoantropologiche: manifestazioni, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film, documentari e documenti video,



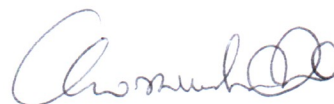
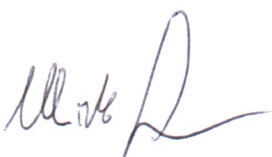
- 
- concerti, premi per borse di studio;
- produzione e realizzazione di attività teatrali, cinematografiche, letterarie, artistiche, in accordo con le finalità generali dell'associazione;
 - collaborazione con musei del settore demoetnoantropologico, per la progettazione di allestimenti, mostre, e per la direzione e gestione scientifica delle attività museali;
 - servizio e collaborazione con enti ed istituzioni per la gestione del patrimonio demoetnoantropologico e per la programmazione delle politiche culturali del settore; l'associazione può ricevere pertanto incarichi da enti pubblici e privati al fine di favorire la presenza delle competenze demoetnoantropologiche in ogni spazio e struttura operativa pubblica o privata in cui esse risultano opportune;
 - collaborazione con istituti di ricerca, università, scuole, enti, per la costituzione di partneriati, svolgimento di seminari, sviluppo di progetti di ricerca e di didattica;
 - attività di insegnamento sulle forme della cultura materiale e immateriale nell'ambito demoetnoantropologico, corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti;
 - promozione di partenariati europei per la realizzazione di progetti finanziati dall'Unione Europea;
 - collaborazione con associazioni esistenti sul territorio e con associazioni che perseguono finalità analoghe o funzionali ai propri obiettivi, sia nell'ambito nazionale che in quello internazionale;
 - realizzazione e vendita ai soci oggetti di artigianato in stile locale, strumenti musicali legati alla tradizione autoctona e opere figurative legate ai personaggi e paesaggi abitanti i luoghi e le comunità su cui si opera;
 - partecipazione a mostre, mercati, esposizioni, fiere, le cui tematiche siano affini a quelle dell'associazione;
 - studio, documentazione, sperimentazione e nuove realizzazioni di tecniche costruttive edilizie tradizionali con materiali ecosostenibili.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla vigente normativa anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

Le attività secondarie e strumentali, senza scopo di lucro e finalizzate esclusivamente all'autofinanziamento, sono meglio individuate con delibera dell'Assemblea/Consiglio Direttivo. L'Associazione può svolgere l'attività sia nei confronti di terzi e/o dei soci. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità alla Normativa applicabile.

ARTICOLO 5 - ASSOCIATI

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo



istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Oltre ai fondatori, sono previste le seguenti categorie di soci:

- Soci ordinari: ovvero coloro che operano in modo continuativo a favore dell'associazione e versano annualmente un contributo associativo stabilito di anno in anno dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo;
- Soci sostenitori: ovvero enti o società che sostengano con somme o beni Alberi di maggio. Ogni socio sostenitore ha diritto ad un voto nell'assemblea dei soci;
- Soci onorari: ovvero personalità che si sono distinte per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione. I soci onorari sono nominati dal consiglio direttivo e in numero massimo di tre per anno.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ARTICOLO 6 - VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

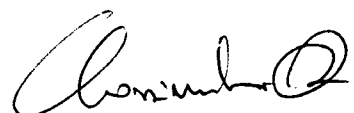
Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato



o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 7 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e pertanto ha diritto di conseguire la qualità di associato ogni soggetto che ne faccia domanda dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione e il presente Statuto.
Il numero dei soci è illimitato.

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione deve farne domanda al Consiglio Direttivo, mediante istanza spedita a mezzo lettera raccomandata a/r, pec, o altro strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto e l'impegno a rispettare le finalità dell'Associazione.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel Libro degli Associati. La qualità di Associato si assume con effetto dal giorno in cui l'aspirante riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea, nella prima adunanza successiva.

Successivamente alla domanda di adesione gli associati si impegnano a comunicare:

- le informazioni riguardanti il proprio ambito di interesse;
- versare la quota di adesione.

La quota associativa non è trasmissibile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ARTICOLO 8 - RECESSO ED ESCLUSIONE

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.

La qualità di associato si perde per:

- recesso;
- decesso;
- esclusione motivata, che viene comunicata a mezzo lettera raccomandata a/r., pec o altro strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, con delibera scritta del Consiglio Direttivo all'Associato che svolge attività contrarie alle finalità dell'Associazione e/o si renda inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato.

L'interessato può ricorrere entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione all'autorità giudiziaria. La delibera di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui è comunicata all'escluso e provoca la cessazione della qualità di associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi all'autorità giudiziaria.

L'associato può in qualunque momento comunicare, a mezzo lettera raccomandata a/r o pec, la sua volontà di recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 9 - ORGANI SOCIALI

Organi dell'Associazione sono:

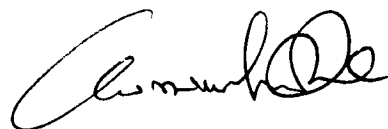
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo/Revisore (qualora la nomina sia obbligatoria per legge o facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, viene convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà utile e/o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati aventi diritto di voto o dall'Organo di Controllo.

L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione



dell'Associazione;

- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto.

A ciascun associato è attribuito un voto, purchè iscritto da almeno tre mesi.

Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Il voto si esercita in modo palese.

Ogni associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea a altro associato che non sia membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo, Revisore o dipendente dell'Associazione, mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Il delegato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata a/r, pec, o altro strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, da spedire:

- agli Associati, agli indirizzi risultanti dal Libro Associati; al Consiglio Direttivo e all'Organo di controllo all'indirizzo reso noto all'atto della accettazione della carica o successivamente variato;
- almeno 7 (sette) giorni prima (nei casi di urgenza almeno 2 giorni prima) contenente l'indicazione del luogo, dell'ora e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso può prevedere anche la seconda convocazione purchè in giorno diverso dalla prima.
- L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

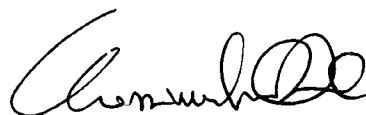
L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l'approvazione del bilancio i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

La verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.





L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

ARTICOLO 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali; convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati; redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilanciario sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi;
- perfezionare assunzioni e conferire incarichi di collaborazione.

PER REGOLARE
DELL'IMPOSTA



Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe e compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati, durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti

nella riunione;

- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

ARTICOLO 12 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

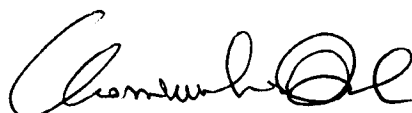
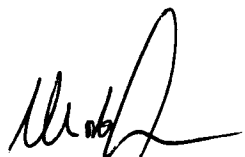
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 13 - ORGANO DI CONTROLLO/REVISORE

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla



Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 14 - LIBRI SOCIALI/SCRITTURE CONTABILI

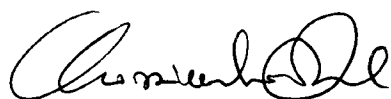
Oltre alla tenuta degli altri libri e scritture contabili, prescritti dalla Normativa applicabile, l'Associazione tiene:

- il libro degli Associati;
- il Registro dei volontari;
- il libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

ARTICOLO 15 - ENTRATE

L'Associazione finanzia la sua attività nel rispetto della Normativa applicabile, mediante:

- il percepimento della quota annuale;
- il percepimento della quota iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;



- le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto delle attività dell'Associazione;
- gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, come previsto al precedente articolo 4.

ARTICOLO 16 - INCREMENTO DEL PATRIMONIO

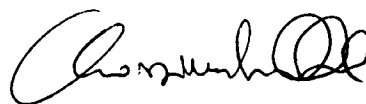
Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento patrimonio dell'Associazione;
- per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.
- In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nel medesimo o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire

specifiche competenze al fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, al fondatori, al componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, al soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, al loro parenti entro il terzo grado ed al loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

ARTICOLO 17 - BILANCIO

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nel rispetto della Normativa applicabile e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato a cura del Consiglio Direttivo presso i competenti Registri.

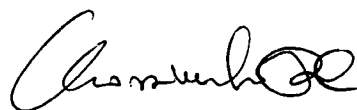
Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale, redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 (trenta) novembre di ciascun anno.

Entro il 28 (ventotto) febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nei termini e modalità di cui sopra.

ARTICOLO 18 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO



In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 19 - REGOLAMENTO

Il funzionamento tecnico-amministrativo dell'Associazione e l'applicazione delle sanzioni nei confronti degli Associati sono disciplinati da un Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

PER REGOLARIZZAZIONE
DELL'IMPOSTA DI BOLLO

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA

Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 15 - 65121 Pescara

..... originale dell'atto qui
registrato il **29 APR, 2022**

n. **1082** serie **3**

Versati Euro

(..... **200,00**

con M. **24** del **27/04/2022**

IL DIRETTORE TERRITORIALE

Firma su delega del Direttore Provinciale
Augusto Caimano

ASSISTENTE TRIBUTARIO
MANUELA COSMI

